

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
(Sezione II)  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1507/2006, proposto dall'associazione MAM - Mamme antismog di Milano, in persona del presidente legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Federica Pagnacco, nonché, in proprio, dalle singole associate, sigg.re Federica Pagnacco, Lucia Robatto, Liana Mazzarella ed Elena Dragan, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Veronica Dini, Tiziana Curatolo ed Anna Gerometta ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima, in Milano, via Ludovico da Viadana 9

contro

A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale Città di Milano, non costituita in giudizio  
per l'annullamento

della determinazione dell'A.S.L. Città di Milano - Direzione Sanitaria, prot. n. 11789 del 24 aprile 2006, pervenuta in pari data, contenente il rigetto della richiesta di accesso agli atti relativa al rapporto redatto dall'A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale Città di Milano nel 2005, inerente gli effetti sanitari dell'inquinamento atmosferico a Milano

e per l'ordine

all'A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale Città di Milano di rilasciare e/o esibire la relazione richiesta

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla Camera di consiglio del 29 giugno 2006 il referendario dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

Uditi altresì i difensori presenti della parte costituita, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 24 maggio 2006, l'associazione MAM - Mamme antismog di Milano, nonché in proprio le associate sigg.re Federica Pagnacco, Lucia Robatto, Liana Mazzarella ed Elena Dragan impugnano il diniego opposto dall'A.S.L. Città di Milano con provvedimento prot. n. 11789 del 24 aprile 2006 alla richiesta di accesso agli atti avanzata dalla predetta associazione con nota del 4 aprile 2006.

Espongono, in fatto, di avere appreso che nell'anno 2005 il Servizio di Epidemiologia della A.S.L. Città di Milano aveva redatto un'apposita relazione sugli effetti dell'inquinamento atmosferico a Milano.

Pertanto, l'associazione ricorrente, con lettera del 23 febbraio 2006, ha richiesto una prima volta all'A.S.L. Città di Milano una copia della predetta relazione, ottenendo, dopo alcune sollecitazioni, una risposta da parte del Direttore Generale dell'A.S.L. (nota prot. n. 9299 del 30 marzo 2006), in cui si affermava che la relazione sarebbe stata pubblicata su "Salute e Ambiente - Rapporto Annuale", volume edito dalla Regione Lombardia, che sarebbe stato inviato in copia all'associazione stessa.

A fronte di tale risposta, l'associazione, con un'ulteriore lettera del 4 aprile 2006, rilevava come, da notizie apprese, il Rapporto Annuale - Salute Ambiente menzionato nella nota del Direttore Generale dell'A.S.L. nel presente anno non sarebbe stato pubblicato, ha reiterato la richiesta di una copia della relazione sugli effetti dell'inquinamento atmosferico. Il Direttore Sanitario dell'A.S.L. Città di Milano ha riscontrato quest'ultima richiesta con nota del 24 aprile 2006, prot. n. 11789, respingendola, sul rilievo dell'estraneità della citata relazione rispetto alla nozione di "documento amministrativo", nonché della mancanza di un capo all'associazione richiedente, di un interesse diretto, concreto ed attuale a prenderne visione.

2. Avverso il predetto diniego le ricorrenti sono insorte, deducendo, con un unico motivo di ricorso, i vizi di violazione di legge (artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990; art. 3 del d.lgs. n. 39/1997; d.lgs. n. 195/2005) e di eccesso di potere per mancata valutazione dei presupposti, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione.

In particolare, le ricorrenti, premessa l'illogicità della tesi dell'Azienda intimata, la quale avrebbe implicitamente indicato nell'A.R.P.A. l'unica depositaria delle informazioni sullo stato dell'ambiente richiedibili ai sensi dell'art. 14 della l. n. 349/1986, sottolineano come la relazione oggetto dell'istanza di accesso rientri sicuramente nella nozione di "informazione relativa all'ambiente". Ne consegue che l'A.S.L. intimata, ai sensi non solo dell'art. 14 cit., ma anche della direttiva 90/313/CE e dell'art. 2 del d.lgs. n. 39/1997 (che l'ha recepita), nonché della Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 108/2001) e del d.lgs. n. 195/2005 (recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), avrebbe dovuto consentire l'accesso alla relazione in questione, che invece ha illegittimamente negato.

In aggiunta, le ricorrenti hanno sottolineato l'infondatezza dell'ulteriore affermazione della Azienda Sanitaria circa l'insussistenza, nel caso di specie, di un interesse dell'associazione richiedente ad ottenere copia della relazione di cui si discute, evidenziando come, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 195/2005, legittimato attivo all'ottenimento di informazioni in tema di ambiente sia chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dichiarare il proprio interesse a tal riguardo.

Nella fattispecie in esame, comunque, l'interesse all'accesso dell'associazione richiedente esisterebbe: in particolare, esso sarebbe provato dalla proposizione, da parte delle associate odierne ricorrenti, di un'azione *ex art. 700 c.p.c.* davanti al Tribunale civile di Milano per contrastare l'inerzia dell'Amministrazione di fronte alla grave situazione di inquinamento atmosferico di Milano, azione in relazione alla quale il documento oggetto della richiesta di accesso rivestirebbe un'indubbia utilità.

Le ricorrenti concludono per l'annullamento del diniego di accesso e per l'ordine, all'A.S.L. intimata, di rilasciare o esibire la relazione oggetto dell'istanza ostensiva.

3. L'A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale Città di Milano non si è costituita in giudizio.

4. Alla Camera di consiglio del 29 giugno 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.

#### DIRITTO

1. Come esposto in narrativa, le ricorrenti impugnano il diniego, opposto dall'A.S.L. Città di Milano con nota prot. n. 11789 del 24 aprile 2006, all'istanza di accesso presentata dalla associazione MAM - Mamme antismog di Milano ed avente ad oggetto l'ottenimento di una copia della relazione sugli effetti dell'inquinamento atmosferico a Milano redatta nel 2005 dal Servizio di Epidemiologia della predetta A.S.L..

A fondamento del diniego di accesso l'A.S.L. Città di Milano, nella nota impugnata, osserva anzitutto come, avendo la richiesta ostensiva ad oggetto i dati sull'inquinamento ambientale rilevati dall'A.R.P.A., i dati stessi possano essere richiesti per l'appunto all'A.R.P.A. (art. 14 della l. n. 349/1986 (norma che consente a qualsiasi cittadino l'accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente)).

Precisa, inoltre, che la relazione che formava oggetto dell'istanza respinta costituisce uno studio epidemiologico condotto su tali dati da un Servizio dell'A.S.L. stessa, non rientrante tra le materie per le quali la predetta Azienda Sanitaria sia tenuta ad adottare provvedimenti di pubblico interesse, con la conseguenza che detta relazione non sembra rientrare neppure nella nozione di "documento amministrativo" di cui alla l. n. 241/1990.

Infine, la nota gravata sottolinea come l'associazione richiedente non avrebbe un interesse diretto, concreto ed attuale a prendere visione della relazione *de qua*, tanto più perché questa non si inserisce in un procedimento nel quale l'associazione stessa possa intervenire.

2. Il ricorso è fondato e deve essere pertanto accolto.

In proposito è necessario partire dall'assunto che nella fattispecie in esame viene in rilievo non l'istituto generale del cd. diritto di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 (come modificata dalla l. n. 15/2005), ma lo speciale accesso del pubblico alle informazioni ambientali, che rinviene la propria odierna disciplina nel d.lgs. n. 195/2005, con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 2003/4/CE.

Il d.lgs. n. 195/2005 cit., il cui art. 12 ha abrogato il precedente d.lgs. n. 39/1997, contiene dunque una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che, come osservato dalla più recente giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III *ter*, 28 giugno 2006, n. 5272), si connota, rispetto all'accesso previsto nella l. n. 241/1990, per due particolarità, tutte e due rilevanti ai fini che qui interessano:

I) l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso;

II) il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo, l'art. 3 del d.lgs. n. 195 cit. stabilisce che le informazioni ambientali vengono rese disponibili dall'autorità pubblica che le detiene a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, che il richiedente alleggi o dimostri un suo particolare e qualificato interesse ad accedervi.

Sotto il secondo profilo, inoltre, l'art. 3 cit. estende il contenuto delle notizie che possono formare oggetto di accesso, come detto, alle "informazioni ambientali" (definite dall'art. 2 del medesimo d.lgs. n. 195/2005), dunque anche a dati implicanti un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste, così assicurando una tutela più ampia di quella garantita dalla l. n. 241/1990, che resta invece circoscritta, per la costante giurisprudenza, ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione (T.A.R. Lazio, Sez. I, 22 settembre 2003, n. 7678).

In definitiva, quindi, poiché la disciplina speciale sull'accesso alle informazioni ambientali risulta preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale ed a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale (T.A.R. Lazio, n. 5272/2006 cit. ; cfr. art. 1 del d.lgs. n. 195/2005), anche tramite l'eliminazione di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente, se ne deduce la preclusione di qualunque indebita limitazione della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali, rimanendo circoscritti i casi di esclusione da tale accesso alle sole ipotesi di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 195/2005.

Così precisata la disciplina del diritto di accesso in materia ambientale, dall'applicazione di siffatta disciplina alla fattispecie per cui è causa non può che concludersi per la fondatezza della pretesa fatta valere dalle odierne ricorrenti.

Ed invero, nel caso di specie, non può dubitarsi che ci si trovi di fronte ad un'informazione ambientale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 195 cit., tenendo conto che tale norma include anche le informazioni concernenti lo stato dell'aria e dell'atmosfera (art. 2 cit., comma 1, lett. a), n. 1) e le informazioni relative allo stato della salute e della sicurezza umana, per quanto influenzabile dallo stato degli elementi dell'ambiente (art. 2 cit., comma 1, lett. a), n. 6).

Risulta, pertanto, priva di rilevanza l'obiezione contenuta nella nota impugnata, secondo cui quello di cui si discute non sarebbe un documento amministrativo, dovendosi aver riguardo, come si è visto, alla diversa nozione di informazione ambientale.

Il fatto che ci si trovi in presenza di un'informazione ambientale detenuta dall'A.S.L. Città di Milano, quindi accessibile ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 195/2005, rende altresì prive di rilievo le osservazioni circa la circostanza che i dati presi a fondamento della relazione di cui si tratta sarebbero detenuti dall'A.R.P.A. e circa la non configurabilità, nella vicenda in esame, di una situazione o materia rispetto alla quale l'A.S.L. intimata sia tenuta ad adottare provvedimenti di pubblico interesse.

Sotto il primo aspetto, infatti, oggetto della richiesta di accesso sono non già i dati rilevati dall'A.R.P.A., ma la relazione elaborata sulla base di tali dati dal Servizio di Epidemiologia dell'A.S.L., ossia un documento già formato e nella disponibilità dell'A.S.L. stessa (e perciò accessibile anche ai sensi della l. n. 241/1990).

Sotto il secondo aspetto, poi, l'accesso alle informazioni ambientali risulta sganciato dalla pendenza di un procedimento, sia esso amministrativo o giurisdizionale (per quest'ultimo, cfr. T.A.R. Lazio, n. 5272/2006 cit.), non dovendo il richiedente dichiarare, né tantomeno dimostrare un proprio interesse qualificato all'accesso stesso. Per tale ultima ragione risulta, inoltre, irrilevante anche l'obiezione contenuta nella nota gravata in ordine all'insussistenza, in capo all'associazione richiedente, di un interesse diretto, concreto ed attuale a prendere visione della relazione per cui è causa.

Nemmeno si versa in una delle ipotesi di esclusione dall'accesso in materia ambientale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 195/2005, né, del resto, una siffatta ragione ostativa viene avanzata nella nota gravata.

Da ultimo, merita accoglimento altresì la doglianza di contraddittorietà del comportamento dell'A.S.L. intimata, avendo quest'ultima in un primo tempo, con la nota prot. n. 9895 del 30 marzo 2006, manifestato la propria disponibilità a fornire la suddetta relazione, sia pure all'interno di un'altra pubblicazione (di cui si prometteva l'invio in copia).

3. Alle predette considerazioni consegue l'accoglimento del gravame e pertanto in primo luogo, l'annullamento della nota dell'A.S.L. Città di Milano prot. n. 11789 del 24 aprile 2006.

Consegue, altresì, la declaratoria del diritto delle ricorrenti (incluse le associate, dalle quali in quanto facenti parte dell'associazione richiedente l'accesso, non possono essere reclusi in dubbio la legittimazione, né l'interesse ad agire) ad ottenere copia della relazione di cui si discute.

A porre in essere le condizioni per consentire alle ricorrenti il richiesto accesso provvederà l'A.S.L. Città di Milano (con ogni necessario accorgimento finalizzato a tutelare eventuali riferimenti ad imprese o soggetti terzi) nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sede di Milano (Sezione II<sup>^</sup>), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la nota dell'A.S.L. Città di Milano prot. n. 11789 del 24 aprile 2006, ed ordina alla predetta A.S.L. di consentire alle ricorrenti di estrarre copia della documentazione richiesta, nei termini e con le modalità indicati nella parte motiva.


Condanna l'A.S.L. Città di Milano al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, in via forfettaria, in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), più I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29 giugno 2006, con l'intervento dei signori magistrati:

ANGELA RADESI

Presidente



DANIELE DONGIOVANNI

Referendario

PIETRO DE BERARDINIS


Referendario, est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL - 7 SET 2006

(Art. 55, il 27/4/1982 n. 186)  
il Funzionario Responsabile



REPUBBLICA ITALIANA


In nome della Legge

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia della sentenza n. 1344/06, conforme all'originale, viene rilasciata in forma esecutiva, ai fini della liquidazione delle spese a favore del RICORRENTE

Milano, 19/09/2006

IL SEGRETARIO



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

della LOMBARDIA

E' copia conforme all'originale

e consta di N. 6 pagine

Milano, 19 SET. 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
ARCHIVIO GENERALE e BIBLIOTECA  
(Dott. Saverio Di Vico)

